



Provincia di Prato

***Regolamento sui servizi a pagamento per conto terzi.
Approvazione.***

Testo approvato con D.C.P. n. 23 del 30.08.2017

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Prestazioni escluse
- Articolo 3 - Convenzioni
- Articolo 4 - Criteri per la determinazione del rimborso.
- Articolo 5 - Trattamento dei dati personali
- Articolo 6 - Destinazione degli introiti
- Articolo 7 - Norme transitorie e finali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in esecuzione dell'art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, individua i criteri e le modalità per stabilire:
 - a) La stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
 - b) L'ammontare del rimborso richiesto.

Art. 2 - Prestazioni escluse

1. Le prestazioni non devono rientrare tra i servizi pubblici essenziali, come definiti dall'art.2 CCNL 19/9/2002 Regioni enti locali – personale non dirigenziale – e art.2 CCNL 7/5/2002 Regioni enti locali – area dirigenza.
2. Le prestazioni non devono, in ogni caso, rientrare tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983 già disciplinati da apposita normativa.
3. Le prestazioni non devono riguardare lo svolgimento di funzioni amministrative o essere comprese fra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D. Lgs. 267/00.
4. Sono escluse le prestazioni a favore di terzi qualora vi sia un conflitto con il pubblico interesse e/o con le finalità pubbliche dell'Amministrazione provinciale. Inoltre sono escluse le prestazioni a favore di persone fisiche e giuridiche la cui attività e statuto, ove esistente, non si ispiri al rispetto dei valori costituzionali.

Articolo 3 - Convenzioni.

1. Le convenzioni per consulenze o servizi aggiuntivi di cui all'art. 43, comma 3 della L. 449/97 devono favorire la realizzazione di maggiori economie o di maggiori entrate per l'Ente.
2. Le convenzioni, approvate con Atto del Presidente, disciplinano l'oggetto dell'attività o servizio, le modalità di svolgimento delle relative prestazioni, la misura dell'importo e le modalità di pagamento.

Articolo 4 - Criteri per la determinazione del rimborso

1. Il rimborso da parte degli utenti per ciascuna tipologia di servizi o convenzioni è stabilito con Atto del Presidente in riferimento ai costi sostenuti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.
2. Per le convenzioni con Enti pubblici si può prescindere dall'integrale rimborso delle spese sostenute ove sussista un interesse pubblico.
3. Le prestazioni sono soggette all'I.V.A. secondo le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento sono trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

1. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Art. 6 - Destinazione degli introiti

1. I ricavi derivanti da servizi a pagamento per conto terzi, al netto delle spese sostenute dall'Amministrazione Provinciale e dell'IVA, sono destinate per il 50%, ovvero nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali al momento vigenti, all'incentivazione della produttività;
2. La predetta quota è destinata per il 95% alla produttività del personale con qualifica non dirigenziale e il per il restante 5% alla retribuzione di risultato dei dirigenti;
3. Devono, in ogni caso, essere rispettati i vincoli normativi e le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e della spesa per il personale.

Art. 7 - Norme Transitorie e Finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore allorquando sia divenuto esecutivo, a norma dell'art. 134 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa legislativa vigente.